

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, 9 luglio 2009

Circolare n. 14/2009

OGGETTO: *Istanza di rimborso delle maggiori imposte IRPEF/IRES versate nei periodi precedenti al 2008 in seguito al riconoscimento della deduzione forfetaria dell'IRAP nella misura del 10%*

L'art. 6 del D.L. 185/2008 ha riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2008 la parziale deducibilità ai fini IRPEF e IRES dell'IRAP versata, nella misura forfetaria del 10%, a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile IRAP abbiano concorso spese per lavoro dipendente e/o assimilato oppure interessi passivi e oneri assimilati.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta in corso al 31/12/2008, la deduzione in oggetto è stata fatta valere con la presentazione del modello di dichiarazione "UNICO 2009".

Per i periodi precedenti a quello in corso al 31/12/2008, è invece riconosciuto al contribuente il diritto di chiedere a rimborso le maggiori imposte IRPEF e IRES versate per effetto della mancata deduzione dell'IRAP versata in tali periodi d'imposta.

Per poter richiedere tale rimborso deve essere predisposta un'istanza all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello redatto dalla stessa Agenzia, da presentarsi, esclusivamente in via telematica, a partire dal 14 settembre 2009, ed entro i 60 giorni successivi (ovvero entro il 13 novembre 2009).

Per ogni periodo d'imposta dovrà essere verificato in particolare che:

- sia stata versata l'IRAP;



- alla formazione del valore della produzione imponibile IRAP per quel determinato periodo abbiano concorso spese per lavoro dipendente e/o assimilato oppure interessi passivi e oneri assimilati;
- alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008, ovvero alla data del 29/11/2008, non sia scaduto il termine di 48 mesi (4 anni) dalla data di versamento per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del DPR 602/73.

Se per un periodo d'imposta tali requisiti non sono soddisfatti non è ammesso il rimborso per quel determinato periodo, mentre sarà comunque possibile presentare l'istanza per tutti gli altri periodi che invece li soddisfano.

PERIODI OGGETTO DELL'ISTANZA DI RIMBORSO

Potranno essere chieste a rimborso le maggiori imposte IRPEF e IRES versate, per le quali alla data del 29/11/2008 non era ancora scaduto il termine di 48 mesi (4 anni) dalla data di versamento per la presentazione dell'istanza prevista dall'art. 38 del DPR 602/73.

Risulta quindi consentito richiedere il rimborso a partire dai versamenti effettuati dopo il 29/11/2004.

Pertanto i periodi d'imposta interessati dall'istanza di rimborso risultano essere quelli dal 2004 al 2007 compresi.

ENTITA' DEL RIMBORSO

Si deve tener conto che il riconoscimento della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini IRPEF e IRES non equivale a un rimborso del 10% dell'IRAP versata. Infatti, la deduzione dovrà essere rapportata alle aliquote IRPEF o IRES applicate per ogni periodo d'imposta.

Per i soggetti IRPEF, nel caso in cui per esempio l'aliquota marginale fosse del 40% e l'IRAP versata fosse stata pari a 5.000,00 Euro, il rimborso spettante sarebbe di 200,00 Euro.

Per i soggetti IRES, nel caso in cui fosse stata versata un IRAP pari a 5.000,00 Euro il rimborso sarebbe di 165,00 Euro, tenuto conto che l'aliquota IRES fino al periodo d'imposta 2007 era del 33%.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D.L. 185/2008 le istanze di rimborso verranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse, nel rispetto dei limiti di spesa (100 milioni di Euro per l'anno 2009, 500 milioni di Euro per l'anno 2010 e 400 milioni di Euro per l'anno 2011) fissati dallo stesso decreto.



MODALITA' OPERATIVE

La procedura risulta alquanto complessa richiedendo in estrema sintesi per ciascun anno considerato:

- la verifica dei requisiti per il rimborso;
- la determinazione dell'IRAP deducibile;
- la determinazione dell'IRPEF/IRES rimborsabile (oltre alle addizionali regionali e comunali per le persone fisiche);
- la predisposizione di un apposito modello di richiesta di rimborso;
- la trasmissione telematica dell'istanza;

Si rende quindi necessario procedere ad una valutazione di convenienza fra l'entità del rimborso ottenibile (ma incerto nei tempi e modi di ottenimento) ed il costo di predisposizione della pratica.

A tale proposito si allega, per ciascun anno di cui lo Studio dispone delle relative dichiarazioni fiscali, un prospetto provvisorio di determinazione dell'IRAP deducibile (che, ricordiamo, non rappresenta il rimborso spettante); per chiarezza espositiva precisiamo che la colonna "ANNO DF" individua l'anno di presentazione della dichiarazione (es. Anno DF 2005 individua il periodo d'imposta 2004). Per completezza precisiamo che lo Studio percepirà per la predisposizione dell'istanza le seguenti tariffe:

- €100,00 per ciascun anno di rimborso;
- € 50,00 per la trasmissione telematica dell'istanza.

Vi invitiamo pertanto a segnalarci entro e non oltre il 20/07/2009 la Vostra intenzione di procedere alla presentazione dell'istanza suddetta.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta